



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PAVIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

-
-
-
-
-
-
-
-

Presidente

Relatore

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 516/2015
spedito il 08/08/2015

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07976201500002391000 IRPEF-ALTRO 2/
IVA-ADD-TARSU
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07976201500002391000 IRPEF-ALTRO 2/
IVA-ADD-TARSU
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07976201500002391000 IRPEF-ALTRO 2/
IVA-ADD-TARSU

contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE PAVIA EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:
TOFFALI AVV. GIOVANNI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 516/2015

UDIENZA DEL

09/05/2016 ore 09:30

N°

979

PRONUNCIATA IL:

09/05/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16/05/2016
Il Segretario

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. _____ ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria 27 aprile 2015 n. 0797621500002391000.

Il ricorrente ha dedotto a sostegno del gravame i seguenti motivi: 1) inesistenza della notifica della comunicazione per essere la stessa consegnata a soggetto non legittimato a riceverla, senza l'interposizione di soggetto abilitato e in violazione del precetto di cui agli artt. 58 e 60 d.p.r. 600/1973; 2) omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte di cui è contestata anche l'esistenza; 3) violazione degli artt. 7 e 17 della l. 212/00 per omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento; 4) difetto di motivazione per omissione dell'entità del preteso credito o dei tributi ai quali si riferisce; 5) omessa indicazione degli immobili sui quali l'ipoteca avrebbe dovuto essere iscritta, 6) omessa indicazione degli interessi dovuti; 7) illegittimità dell'iscrizione a ruolo per non essere stata effettuata da soggetto legittimamente nominato alla carica dirigenziale.

Si costituiva in giudizio il concessionario della riscossione.

Con ordinanza 19 novembre 2015 n. 524 è stata respinta l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Con motivi aggiunti notificati in data 5 febbraio 2016 il ricorrente impugnava anche gli atti depositati dal concessionario della riscossione.

All'udienza del 15 febbraio 2016 il Collegio concedeva rinvio per consentire alla parte resistente di interloquire sui motivi aggiunti.

Alla successiva udienza del 9 maggio 2016 il ricorso è passato in decisione.

R

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente sostiene che non gli sarebbero mai state notificate le cartelle che costituiscono il presupposto della iscrizione ipotecaria impugnata in questa sede.

A fronte della produzione avvenuta in data 19 novembre 2015 da parte del concessionario della riscossione degli estratti di ruolo e delle cartoline di ricevimento delle cartelle il ricorrente ha dedotto motivi aggiunti con i quali in primo luogo ha disconosciuto, sostenendo l'inesistenza degli originali, le copie prodotte; ha inoltre evidenziato l'inidoneità dell'estratto del ruolo a provare l'esistenza delle cartelle.

La prospettazione è fondata.

In primo luogo deve essere rilevata la tempestività della proposizione dei motivi aggiunti. Invero la costituzione del concessionario della riscossione, unitamente al deposito degli atti contestati con motivi aggiunti, è avvenuta nella stessa data della camera di consiglio (19.11.2015). A tale camera di consiglio nessuno è comparso per il ricorrente, onde la conoscenza del deposito deve ritenersi essere maturata allo scadere del termine per la produzione dei documenti cioè dai venti giorni antecedenti la pubblica udienza del 15 febbraio 2016.

Donde la tempestività dei motivi aggiunti.

Nel merito il Collegio rileva come Equitalia Nord s.p.a., a fronte dell'espresso disconoscimento della esistenza delle Cartelle nonché della loro notificazione e conseguentemente della conformità agli originali delle copie degli avvisi di ricevimento, non abbia depositato i relativi documenti originali. E ciò neppure successivamente al rinvio, disposto dal Collegio, della causa ad altra udienza per consentire tale produzione.



Ne consegue sotto questo profilo la mancata prova dell'avvenuta notificazione delle cartelle.

Peraltro Equitalia Nord s.p.a. non ha depositato neppure gli originali delle cartelle in spregio al disposto dell'art. 26 d.p.r. 602/73 che prescrive l'obbligo di conservazione delle cartelle in capo al concessionario della riscossione per un periodo di cinque anni.

Né a tal fine non è sufficiente la produzione dell'estratto del ruolo, peraltro anch'esso in copia fotostatica disconosciuta dal ricorrente, atteso che l'esistenza di un ruolo non prova alcunché in ordine alla effettiva formazione esistenza e notificazione della cartella al contribuente.

Ne consegue che in mancanza di prova in ordine alla notificazione delle presupposte cartelle l'impugnazione deve ritenersi fondata.

Il ricorso deve essere accolto

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Condanna Equitalia Nord s.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1000, 00 (mille/00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Pavia, il 9 maggio 2016.

L'estensore

Luca Urbelli



Il Presidente

[Handwritten signature]